

L'ISTORIA

Esce una volta per settimana il **Sabbato**. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

SUL COMMERCIO DI TRIESTE

prima dell'apertura del Porto-franco.

RISSOLUTIONI DELLE OBIETTIONI SOPRA

il Dominio della Ser.ma Rep.ca nel Golfo.

(Continuaz. V. N. antecedente).

“ Quando si dice, che ciascuno può far liberam.te Testamento non s'intende che possa farlo inofficioso, o impertinente, mà che deua seruar le leggi testamentarie, e chi può far uiggio sicuram.te, e liberam.te, non gli è concesso il farlo se non conforme le leggi del Paese, per doue passa: così chi hà potestà di nauigar sicuram.te, e liberam.te non può nauigare, se non seruate le leggi di chi domina il Mare, che sono di far scala à luoghi determinati, non portar cose prohibite, e pagar i dritti, e Datij statuiti. E così si debbano intendere, lo diciano le med.me parole delle conuentioni, le quali dicono, che li sudditi dell'uno, e dell'altro Prencipe possano transitare, e mercantare così per terra, come per Mare tutè, et liberè: Mà se per terra non possono mercantare, se non seruate le leggi, e pagati i Datij, adunque ne anco per Mare lo possono fare, se non colle stesse condizioni. Questo si conferma, perche non è di ragione che i sudditi del Prencipe amico siano maggiorm.te priuilegiati, che i proprij, adunque se i proprij son soggetti alle pohibitioni, et à Datij, douano esser così anco gli alieni. Oltre di ciò dimostrano lo stesso chiaram.te le parole del med.mo Capitolo, il quale doppo hauer detto, che possono nauigar per terra, e per Mare tutè, et liberè, soggiunge come per dichiarazione, che sian ben trattati, o con humanità, come se fossero abitanti, e sudditi proprij, mà sudditi proprij non sono esenti, adunque non deono essere manco gl'altri. E per maggior dichiarazione soggiunge, che habbia cura il Prencipe, che non sia fatta al Mercante, o Viandante alcuna uiolenza, o uerò ingiuria, e che li sia amministrata retta giustitia, adunque nauigerà tutè, et liberè il suddito dell' altro Prencipe, se sarà proueduto, che non sia uiolentato, o ingiuriato, e li sia fatta giustitia. In somma tutte le seguenti parole de Capitolo manifestam.te dichiarano, che la clausola del nauigar tutè, et liberè, non significa altro arbitrio, o essentione, mà solo s'opponè alla trattatione hostile, si che non si faccia come durante la guerra, quando

i sudditi sono trattati come Nemici uietati dal transitar, e negoziare, o uerò prese le persone, e robbe. Vna tal conuentione fù fatta anticam.te trà la Ser.ma Rep.ca, et i Genouesi, per occasione della quale Angelo di Perugia fà il cons. 290, doue tratta se stante l'accordo sud.to, per il quale i Genouesi possono nauigar per il Golfo di Venetia liberam.te possano i Venetiani accrescere li Datij. Non fù difficoltà se i Genouesi fossero tenuti à pagare Datij, et osseruar le leggi d'arriuare alle scale statuite; questo fù supposto deciso, e chiaro, solam.te si dubitò se i Datij poteuano esser accresciuti stante i patti. A che rispose Angelo, che poteuano i Venetiani accrescer i Datij senza contrauenir à patti, pur che l'accrescim.to non fosse in fraude della libertà del nauigare concordata, cioè che non fosse un accrescimento apparente, mà in verità... della nauigatione, come se fosse posto un esorbitante Datio messo sopra i Genouesi soli, perchè sarebbe statto in nome d'un accrescim.to reale, e non fraudolente, Angelo lo stimò lecito, e Giusto, e non contrario alle conuentioni, onde fù intesa un poco sinistram.te la Capitolazione del 1529 da Com'ssarij Cesarei, i quali pretendeano, che per uirtù di quella i sudditi dell'Imperatore potessero capitar ad ogni luogo in Mare essenti anco da Datij, mà fatti capaci con buone ragioni della parte della Rep.ca partirono dalla lor opinione, e si confessarono obligati à Datij, et all'osservatione delle leggi.

“ Sopra l'asserta Capitolazione con Giulio II, della quale non si uede, che mai il med.mo Pontefice, nè gli altri in quei tempi prossimi se ne siano ualsi, mà solo da pochi anni in quà la Corte Romana hà dato principio à nominarla, sono statti scritti diuersi Consigli da consultori publici, e molte altre cose sono uenute à luce doppo, per le quali si può euidentem.te mostrare, che è senza fondamento, e di nessun ualore. Io raccoglierò insieme le cose da altri osseruate doppo, e le spiegherò in termini intelligibili da tutti, riducendo la consideratione à cinque ragioni.

La prima e principalis.ma se bene tutti gl'Istorici attestano, che passò capitolazione trà la Rep.ca, e Papa Giulio, non dimeno la scrittura, che mostrano i Romani non solo non è auttenticata, mà ne meno è capitolat.ne con Papa Giulio, e così non induce obligatione nessuna, ne fà alcuna fede.

“ La seconda, che quando bensi ritrouasse una Capitolat.ne etiandio auttenticata nel modo, e forma, che i Romani uorrebbero (cosa che non è credibile, che siano

mai per trouare) non sarebbe di uerun ualore, come fatta per uiolenza d'ingiuste censure.

“ La terza, perche datto anco che non ui fosse interuenuta la uiolenza, ella sarebbe di niun ualore, per essere non solo insussistente, mà ancora nulla, come fatta dal Pontefice contro tutti i termini della ragione Diuina, e naturale, e della legge canonica.

“ La quarta, perche posto anco che dal suo principio fosse statta ualida, non dimeno è statta annullata per l'uso contrario, e consentimento del med.mo Pontefice Giulio, e de suoi successori.

“ La 5.ta, perche quantunque le fosse concessa ogni ualidità non dimeno in proposito di Nauigatione non dice ne comprende tutte le cose, che essi pretendono, mà assai meno.

“ E per incominciare da quest'ultima, come quella, che è la meno forte pretendono gl' Ecclesiastici di poter erigere nelle loro terre un traffico, e commercio, riceuendo ogni sorte di Vascelli, che uogliono far scia da loro, il che l'asserta Capitulatione non contiene, dice solam.te che i sudditi della Chiesa non possano esser impediti d' andar co' loro Nauili, e Mercantie senza pagar grauezza alcuna à qualunque luogo del Mare Adriatico, e di qualunque altro Mare, et Aque dolci: Mà non si dice non possi essere proibito à gl' altri non sudditi alla Chiesa l' andar a luoghi Ecclesiastici, per il che per uirtù di quest' asserta capitulatione non li uerrebbe concesso il poter drizzar senza alcun impedimento un luogo di commercio, e riceuere qual si uoglia Vascallo, e potrebbero esser impediti qualunque altri non sudditi della Chiesa dal nauigar à luoghi loro senza contrauenir, niente all' asserta capitulatione, in modo che sarà un debil traffico, e commercio, quando che co' loro soli Nauili lo potranno introdurre, e l' asserta Capitulatione non gli fauorirà quanto pretendono. Mà datto, e non concesso, che comprendesse tutte le pretensioni, viene la quarta risposta, che l' uso contrario habbi annullata quell' asserta capitulatione se pure ui fù, perche nel med.mo Pontificato di Papa Giulio II egli del 1512 per un suo Breue ricercò la Ser.ma Rep.ca, che fosse datto il possesso à Giov. Staffileo suo Auditore creato da lui Vicario di Sebenico, e per un' altro ricercò che fosse datto il possesso d' alcuni beneficij in Padoua per il Card.le S.ta Prisca, e continuam.te anco in quei tempi, e ne gl' altri seguenti doppo s' è anco datto il possesso sempre de beneficij in questo stato, il che è contro il 4. Capitolo dell' asserta Capitulatione, si come anco in tutti quei med.mi tempi si troua, che sono statti giudicati gl' Ecclesiastici nelle cose enormi, e che sono statti fatti rinunciar à quegli impetrati, che hanno ottenuto nel foro Ecclesiastico à pregiudicio della potestà temporale, le quali cose sono contro il capitolo dell' asserta Capitulatione. Di più è manifesto à tutto il Mondo, che non fù in uso alcuno il 7. Capitolo doue ui è conuenuto di non esser mai contro il Pontefice Romano, perche si uede non essere statto osseruato nello stesso Pontificato di Giulio uerso il fine, e doppo nel Pontificato di Papa Leone successore suo, e q.to Capitolo ancora di non riceuer mai nelle Terre del Dominio alcun Nemico, e fuoruscito dello stato Ecclesiastico, non è statto osseruato in alcun tempo. Vn' altra proua

assai efficace è, che nella Capitulatione del 1529 non si fece mentione alcuna di questa, adunque s' hebbe per nulla. Mà quello che sopra tutte le cose importa, è che hauendo la Rep.ca messo la mano del 1527 sopra Rauenna, e Cervia, il Pontefice Clemente VII nella sopra detta trattatione del 1529 le dimandò non come occupate contro la Capitulatione di Giulio II, ne si lamentò che quella non fosse osseruata, mà come quelle che non potessero essere difese da lui, che era prigionie, et hauendo la Ser.ma Rep.ca conuenuto, e capitolato di restituirglielle risruate le ragioni sue sopra quelle Città, il Papa hà accettato, et acconsentito quel Capitolo, il che non hauerebbe potuto fare se hauesse tenuto, che l' asserta Capitulatione di Giulio hauesse uigore, perche nel 2.do Capitolo di quella si confessa di non hauer nessuna ragione in quelle Terre, adunque Papa Clemente VII uede, che quella non era di nes-un ualore, poiche etian dio senza nominarla le contrauene. Con che si rispose ad una obiettion, che fece in Collegio il Nuncio Apostolico del 1596 dicendo, che si come la legge fatta con Papa Giov. V del 1571 se bene non fà mentione della Capitulatione del 1529, non però s' intende che sia annullata, anzi che sia stabilita, così se bene quella del 1529 non fà mentione di quella di Giulio, s' intende che la confermi, e non che l' habbia per che si risponde douersi sempre intendere, che s' habbia per annullata quella, alla quale si contrauene, se bene non si nomina: e prima Clemente colla riserua delle ragioni sopra Rauenna, e Ceruia, u' hà apertam.te contrauenuto, e forse la ragione, perche non uolse Clemente prima che si nominasse, fù riputando troppo uergogna far mentione d' attione rifiutata da tutto il Mondo, senza che si può dire, che altro è parlare di legge, et altro di Capitulatione, tal quale è quella del 1529, e l' asserta di Papa Giulio, perche la legge è contro i Nemici, et ambi li Pr.pi sono collegati, ò per difesa, ò per offesa, e quel genere di capitulatione è una sorte di transatione, ò cessione di quello si possiede, onde non hauendo che far insieme non conueniuà che la legge 1571 nominasse la Capitulatione 1529 per confermarla, mà ben conueniuà che quella del 1529 confermasse quella di Giulio uolendo che fosse.

“ Venendo alle nullità contenute nella stessa capitulatione che la 2.da risposta propone, sono 4 molto notabili, oltre le altre molte.

“ La prima è, che essendo cosa decisa da Canonisti, che quando gli scomunicati hanno sodisfatto alle cose contenute nel monitorio, l' assolutione non gli può essere negata, et hauendo Papa Giulio formato il suo Monitorio contro la Rep.ca Ser.ma per cose che pretendeua da lei, le quali erano molta parte in materia di giurisditt.ne Ecclesiastica, parte in beneficale, parte in detentione di terre, in esso Monitorio non fece altra mentione, che i sudditi Ecclesiastici fossero grauati nella Nauigatione, e però hauendo la Ser.ma Rep.ca data sodisfatione quanto alle cose, per le quali era statto fulminato contro lei, il Papa era in obligo di dar l' assolutione, e non poteua in nessun modo r cercar altra conditione, che quelle, le quali erano dimandate nel med.mo Monitorio, onde fù un' ingiustitia, et una nullità il uoler ingiungervi l' obligatione d' essentare i sudditi Ecclesiastici da debiti

Datij, di che non s'era fatta mentione nel Monitorio fulminato.

“ La 2.da nullità più esorbitante è contro la legge Diuina, la quale proibisce il contrattare, e conuenire dando cosa spirituale per altra temporale, mà l'obligatione d'essentar i sudditi Ecclesiastici dal pagar Datij è cosa temporale, e stimabile à danari, dunque il Papa hà uenduto l'assolutione cosa spirituale per un' obligatione temporale, che sarebbe una nullità Simoniaca. E se alcuno dicesse in difesa, che il Papa teneua, che il far pagar Datio fosse usurpatione, e peccato, e che uolle che si desistesse da q.to peccato, si replica, che se fosse statta usurpatione, e peccato far pagar à sudditi Ecclesiastici, sarebbe anco statto peccato far pagar à sudditi d'altri Principi, adunque il Papa hauerebbe uoluto, che si fosse fatta penitenza d'una parte del peccato con perseveranza nell'altra, cosa che sarebbe empia, e ueramente quel Papa nou l'h-bbe per peccato, perche l'hauerebbe messo nel Monitorio. Sono ben alcuni Canonisti, che scandalosamente han detto, che se bene non si può riceuere pretio per assolutione Sacramentale, si possa riceuere per l'assolutione della scomunica, mà le orecchie Christiane non possono sentire tali esorbitanze, perche se l'autorità d'assoluere dalle Censure uiene da Dio, egli ha comandato seueramente, che il tutto sia dato gratis, si come gratis è donato à lui.

“ S'aggiunge à quest'una nullità non meno considerabile, perche ò Papa Giulio pretendeua, che la Ser.ma Rep.ca desistesse dalla custodia del Mare, che si faceua con tanta spesa, ò intendeua, che continuasse in quella, se pretendeua che desistesse senza pigliar à custodirlo, ne egli, ne altri, quest'era una cosa iniqua, e contro il ben commune, di tutti i Nauiganti, e di tutte le Riuere: mà se uoleua che la Rep.ca continuasse la custodia, e che i sudditi Ecclesiastici fossero essenti da pagar i dritti debiti per quella, q.ta era un'altra ingiustitia, e nullità contro la legge Diuina, la quale comanda, che siano pagati i tributi à quelli, che difendono, e proteggono.

“ La 4.ta è degna di stupore, poiche in quell'asserta capitulatione si dice, che gl'Ambas.ri presenti alla Rep.ca costituiscano suoi Procuratori legittimi, et in solidum tutti i Notari di Camera e qualunque altri Procuratori, e Notari di Camera all' hora recenti, e chesaranno ne sequenti tempi, acciò ciascuno di loro possa comparire, et essere citato inanzi qualunque delli Vfficiali della Corte Romana, e loro Luogotenenti, quando la Rep.ca non obseruasse tutte le cose contenute nell' asserta Capitulatione, dando l'auttorità di sottomettere la Rep.ca al giudicio di qual si uoglia d'essi Vffili, e riceuere ogni sentenza contro i beni, e persone, etiaudio di scomunica, et interdetto contro il Doge, Senatori, et altre persone, e terre del Dominio, si che ogni Giudice pedaneo di Roma, anzi Luogotenente minore colla semplice citatione d'un Procuratoruccio, ò Notaruccio di Roma che comparisca, e consenta, hauerà autorità di scommunicar il Principe, e la Rep.ca, tutti i sudditi, mettere l'Interdetto in tutte le Città, e dar uia tutto lo stato. E s'intenderà che il consenso della Rep.ca u'interuenga per uirtù di questa bella Capitulatione, non credo, che mai al Mondo sia statta ueduta tale strauaganza.

“ Passiamo all'altra nullità, che contiene la 2.da proposta, che l'asserta Capitulatione fosse nulla, per in-

teruento di uolenza. Questa è statta lungamente trattata da Consultori, et hanno scritto da quel tempo sin al presente, i quali tutti hanno posto per fondamento, che i contratti per timore ingiustamente imposti sono inuvalidi, e che è notorio il pericolo, il quale era con ottime ragioni tenuto da questa Ser.ma Rep.ca, quando non hauesse quietato in qualunque modo si fosse l'esorbitante maniera di procedere di quel Papa. À questo aggiunge lo Stella uno de Consultori, che la cessione delle cose corporali fatta per forza, et timore, è ualida, perche quelle si possono per forza acquistare e possedere, mà la cessione di cose incorporali, come sono le Giurisdittioni fatte per forza, e timore, non è ualida. Di che dice lo Stella che si ualse il Rè Fran.co I di Francia per non obseruare la conuentione fatta in Madrid con Carlo V. Imperatore. Le quali ragioni sono da usare con molte circospezzioni, perche l'acceptatione usata dal Rè Fran.co fù stimata buona, non perche allegasse timore di perdere lo Stato, mà allegando la prigionia, la quale annulla tutte le obligationi personali; ne si può dire che la Ser.ma Rep.ca, in quel tempo fosse come prigione hauendo lo stato suo da Mare e q.ta Città inespugnabile, ne meno è cosa tanto chiara, che il timore di perdere lo stato sia tale, che possa indurre un Principe costante à promettere cosa indebita, altrimenti si metterebbero in dubbio tutti i contratti co'gli assediati con gran perturbatione della ragione delle Genti, mà questo è ben certo, che tra due Principi Supremi, se uno con ingiusto timore uiolenta l'altro à cosa iniqua, mutate poi le cose, il Principe ingiustamente uiolentato può risentirsi dell'ingiuria, e costringere l'altro desistere dalle cose estorte per timore. Ben si può usare la ragione del timore dalle censure inique, il quale da tutti i Canonisti, e dalla decisione di Rota uiene stimato per timore ingiusto, che rende nullo ogni contratto, perche si come Dio vuole, che le armi Spirituali seruano per Ministero di giustitia, e per tanto esso annulla tutto quello, che per forza di censure uiene estorto, così questa difesa, cioè che se alcuna cosa fù capitolata con Papa Giulio fù per timore delle Censure stante l'uniuersal opinione de Canonisti non può hauer alcuna replica, et è sicuro usarla in q.ti termini (perche non è uirtù d'un Principe temere della salute dell'anima sua, e per quella abbandonare le cose mondane, e quando non sia instrutto da huomini dotti, e conscientiati, haurà paura delle censure ingiuste, e nulle) che per rispetto di cosa mondana non è decoro promettere se non con rissoluta uolontà d'osseruare.

“ Quant' alla prima risposta, cioè che la Capitulatione non si troui, la qual è anco la principale, non osta l'assertion de gl'Istorici, che fosse capitolato tra il Pontefice, e la Rep.ca quando egli riuocò le censure, e meno la publica opinione, e fama, poiche non basta dire, che fù capitolato, ma conuien portare à forma distesa per mostrare l'obligatione capitolarmente non si troua autentica, il quale modo di parlare non è commendabile, ne per mio riuerente parere si deue usare, mà conuien dire assolutamente che la capitulatione non si troua, imperoche gl'Ecclesiastici non hanno mai potuto mostrarla ne autentica, ne non autentica, mà in luogo di Capitulatione essi mostrano un atto di procura fatta dalla Ser.ma Rep.ca à suoi Ambas.ri, il quale mostrato quantunque

s'arguisca esser autentico, non induce però obligatione di sorte ueruna, cosa che ad ogni persona di mediocre cognitione legale, ò uerò che sappia l'arte del Notariato mediocrem.te, è così chiara, et euidente che non hà difficoltà alcuna, et io hò creduto esser bene di spiegarlo in termini ordinarij, benchè potesse essere stimato superfluo.

"Hauendo Giulio II publicato il Monitorio contro la Ser.ma Rep.ca sotto 12 d'Ap.le 1509, et essendo successe alcune scritte dall' una, e dall'altra parte la Ser.ma Rep.ca fece deliberat.ne di riconciliarsi col Pontefice sotto i 13 Lug.o dando loro potestà di comparir auanti al Papa e supplicarlo di renderle la sua gratia, et in caso che la Rep.ca fosse incorsa in alcuna delle censure del Monitorio, dimandarne l'assolutione, e rinuntiar ad ogni appellatione, e pretesto fatto, e generalm.te à far ogn'altra cosa opportuna circa le predette cose. Gl' Amb.as.ri andati à Roma negoziarono, mà per stabilir il negotio il sommo Pontefice non si contentò della prima, e ne ricercò un'altra più ampia, per il che li 11 7.bre seguente fù fatto un'altro mandato di q.to tenore, che uolendo il Papa trattar alcuna cosa co' gl' Amb.as.ri se bene perciò fu fatto loro mandato amplis.mo sott'i 13 Lug.o non dimeno di nouo costituiscono i sei s'essi Nobili Procur.ri della Rep.ca à trattar, e concludere col Papa, e coi Deputati d'esso qualunque cosa etiandio di quelle, che ricercano mandato speciale, tanto che se fossero espresse singolarm.te, promettendo di ratificare: La negotiatione seguì sin al Feb.o seguente, e douendosi concludere il Papa non si contentò da due mandati mà colla seuerità del suo animo hauendo stabilito il dì 24 del mese che era la 2.da Domenica di Quaresima per giorno di trionfare col dar publicam.te l'assolutione formò una modola, e minuta dell'Instrumento, che uoleua fosse fatto in quell'attione contenente i Capitoli che ricercaua li fossero accordati, e uolle che la Ser.ma Rep.ca facesse un'altra procura inserendo di parola in parola quella minuta. La procura fù fatta sotto li 15 Feb.o, e vi fù inserta la modula dell'Instrom.to, che il Papa uoleua stabilire, e datta autorità à gl' Amb.as.ri di conuenire con quel Capitolo.

"Quest'Instrumento è quello, che si produce, e li si dà nome di Capitulatione fatta con Papa Giulio. Se habbino q.to Instrumento autentico, ò nò, io non lo sò, mà datto che fosse in forma probante, non basta che per quello è ben datta autorità à gl' Amb.as.ri, mentre non appare ch'essi l'habbino eseguita. Oltre questo mandato si ricercaua necessariam.te che inanzi ad un Notaro in Roma mostrassero q.ta sua procura nominata, e pregassero un Notaro à far Istromento, come essi per autorità datta loro dalla Rep.ca prometteuano li tali, e tali cose in presenza del Papa, e d'alcun suo Ministro, ò di questo Notaro, che richiese la promessa di chi era pregato d'ambi le parti à far Istromento.

"Questa sarebbe la stipulatione, la quale se fosse fatta, ò nò, io non lo sò. Ben uedo certam.te, che i Romani non la possono produrre, et in luogo di quella producono il Procuratorio colla Modula inserta, che non serue, perche come s'è detto, se ben la formula u'è dentro inserta, altra cosa però è il mandato Procurato-

rio, altra cosa è la conuentione stipulata. Il Procuratorio dà potestà di poter conuenire, mà non fa che sia conuenuto, ne mai proua, che la cosa sia fatta. Innumerevoli uolte occorre, che sarà datta autorità ad un Procuratore di contrattar cosa, che poi non sarà contrattata per qualche rispetto, anzi quello che più importa, si trouano mandati autentichi, et Istromenti estesi, mà non stipolati per qualche occasione nata doppo l'estensione.

"Hebbero i Procuratori autorità dalla Ser.ma Rep.ca di conuenire col Pontefice in quei Capitoli sotto il dì 15 Feb.o, in 9 giorni che passarono sin alli 24, che fù il giorno dell'assolutione in tempo che tutta l'Italia era in armi, infinite cose possono esser occorse, che habbiano fatto aggiungere, e sminuire, ò alterare i Capitoli, però bisogna mostrare non quello, che fosse commesso di fare, mà quello che sia statto fatto, e stipolato, il che essi non mostrano ne autentico, ne non autentico.

"À Procuratori si dà autorità di contrattare, et essi sul fatto rogano d'eseguiria totalm.te, ò d'usarla con limitatione più à fauore del suo Principale. Chi uol sapere che dalla Rep.ca non fosse datta Istruttione à gl' Amb.as.ri di consentir à quei Capitoli con qualche conditione dal canto del Papa, la quale non assentita da lui gl' Amb.as.ri fossero restati di concludere la capitulatione, nella formula datta? In somma il mandato di capitulare non è hauer capitolato, e se la Rep.ca ueduta la formula mandata da Roma fosse stata rissoluta, che si hauesse concluso in quella forma, poteua far l'Istromento del suo consenso qui in Venetia, e non dar autorità che si fosse fatto in Roma, tanto che non è buona conseguenza, si uede l'autorità di capitulare, adunque s'è capitolato.

"Quando pensarono i Romani di ualersi di q.to Capitolario per capitulatione stipolata, un Aurelio Notaro della Camera u'aggiunge una nota sotto, asserendo che la stipulatione fù fatta, e che i Procuratori promisero, e giurarono i Capitoli, e questa nota fù fatta doppo la morte di Giulio, il che apparisce, perche in essa è più uolte chiamato, *felicitis recordationis*, titolo che si dà à Papi morti, non hà il Notaro posto il tempo, quando la notasse, ma u'è congettura, che fossero 14, e forse anco 20 anni doppo. In questa forma Papa Gregorio XIII diede l'asserta Capitulatione all' Amb.as.re del 1519, 12 9bre. Di questa nota non è da tener conto alcuno, perche le scritte di Notaro non fanno fede, se non fatte per Decreto del Giudice, se sono giudiciali, e se sono contratti fatti in presenza de testimonij, e delle parti in rogata d'essi. E qui un Notaro molt'anni doppo absenti le parti scriue quello che successe, e con parole anco piene d'ambiguità perche chiama quella sua scrittura transunto, e dice hauerla sola trouata coll'originale, senza dire, che originale sia quello, ne da chi fatto.

"Questi difetti furono scoperti da consultori di V.Ser.tà e fosse questo uenne à notitia della Corte Romana, per il che del 1606 con occasione di moti passati stamparono l'asserta capitulatione, e colla fede dell'Istorico Aurelio d'Amelia corretta, non intitolando più Giulio fel. ric., e mettendoui il tempo dello stesso giorno dell'assolutione 24 Feb.o 1510, mà non hauendo ardire

di dire, che fosse rogata da gl' Ambasciari, sottoscrisse non come Notaro, che faccia Istromento trà le parti contraenti, mà come quello, che scriua un Decreto giudiziale dicendo *De Mandato subscripsi*, onde fuggendo un inconueniente hanno dato in un maggiore. Mà u'è chiaro Documento, che quell' anno 1510 Aurelio non era Notaro di Camera, perche nell'asserta Capitulatione son nominati tutti i Notarij di Camera per nome proprio, e q.to non è in quel numero. In diuersè pretensioni Romane appariscono molte assurdità, mà nessuna hà tante opposizioni, quanto questa, della quale quando inauenire fosse da gl' Ecclesiastici parlato il mio riuerente parere è, che se allegerano, solam.te sia loro risposto, che da pochi anni in quà s'è dato principio à nominarla, ne però mai è statto ueduto autentico, ne esemplare di quella Capitulatione, perche così ueram.te è, e se produrrano quella, che da Papa Gregorio fù data, ò uerò la stampata, risponderli, che quello è un Mandato procuratorio per Capitulatione. Resta che mostrino, che la stipulatione sia fatta, e se uorrano uenir con argomento, dicendo che trouandosi il Procuratorio si deue presumere la stipulatione, replicarli, che tutto è in contrario per molte ragioni spiegate di sopra. Dalle cose considerate in q.ta scrittura apparisce chiaro, che le difficoltà promosse sopra il Dominio di V. Ser.tà nel Golfo, hanno uera, e facile rissoluzione.

“ Le nouità fatte da Ferraresi in questi prossimi anni con hauer introdotto il Pò del Goro con commercio per Lombardia, e fatti molti atti di Dominio anco nell' Aque salse con piantar segni che dicono meare la Saua, crear un Ammiraglio, far pagar ancoragio à Vascelli, che si fermano in quel Ridotto, e di più con pretensione ancora d' affittare le Pesche, e farsi Pa.ni del continente sin à Porto Viro, ricercano, che oltre le 4 generali considerationi fatte sopra l' Vniuersale Dominio di V. Ser.tà nell' Adriatico si tratta particolarmente delle ragioni speciali, che ella tiene sopra quell' Aque, e sopra il continente, nel che mi par necessario separar la materia della Nauigazione dall' altre, imperoche ad effetto di deuiar il comercio di Lombardia introdotto, e far uenir à Venetia i Nauili, che capitano in quel luogo, e far osservare tutte le altre ordinationi fatte sopra la Nauigazione, il mio riuerente parere è, che la sola ragione della giurisdittione, e custodia del Mare non solo sia sufficiente, anzi ancora abbondante, et in oltre che l'aggiungere altra non sia ingagliardir questa mà più tosto leuarle il uigore. Quando si torrà il Dominio del Mare per fondamento di poter prohibir à Nauili di far scala in quel luogo, e per lo stesso fondamento si confischerà, et hauerà per contrabando la robba capitata là contro le publiche ordinationi, si ualerà d' una ragione propria della Ser.ma Rep.ca nata insieme con lei, testificata da gl' Istoric, stimata giusta, e legitima da Giurisconsulti, et approuata espressamente da Principi, essercitata continuamente per antichissima consuetudine secondo l' esigenza dell' occasioni, e che non può esser messa in difficoltà, se ad una così fondata ragione si uorrà aggiungere alcuna cauala dall' usurpationi fatte da Ferraresi ne' confini di Loreo, ò uerò delle . . . de Fiumi 12. Pretendenti in contrario restringerano la trattatione à queste materie, nelle quali pretendono hauer ragione, et hanno dell' apparente, e però seguendo il

proprio uantaggio, s' appiglierano à trattare q.te sole, o così deluderano le forze dell' altra che non hà ne risposta, ne oppositione e sola è bastante. Non sempre auiene, che le sole ragioni usate giouino, e che la meno ualida aggiunga forza alla migliore, mà bene spesso l' indebolisce, massime quando hanno fondamenti non connessi insieme, et una sia chiara, l' altra posta in controuersia, si come adesso i Ferraresi fanno graue danno à q.ta Città, hauendo auista la Nauigatione di q.ta Sacca, così potranno in auenire costituirne un' altra per Volano, ò per Primaro, la quale porterebbe gli stessi danni, ò poco minori, e sarebbe necessario impedirla, come adesso è necessario impedire questa, e contro quella non si potrebbe usar altra ragione che dell' uniuersal Dominio del Mare, non potendo pretendere cosa alcuna nel continente. Il che si come in quel caso sarebbe sufficiente, e senza oppositione, così sarà bastante anco al presente senza discendere alle ragioni speciali di questa sacca, e sono da Ferraresi messe in disputatione, mà inanzi che io esca di q.to particolare deuo ancora riuerentem.te aggiungere, che si come la giurisdittione del Mare hà potestà di regolare la Nauigatione, etiandio della Sacca, e di deuiar il commercio introdotto, e prendere per contrabando in caso di contrafattione, così scambieuolmente l' essecutione di q.te cose sostentar la giurisdittione del Mare, alla quale fà notabilissimo pregiudicio il lasciar correre, e dissimulare le contrafattioni, onde non solo u'è autorità, mà u'è ancora necessità di rimediare alle nouità de Ferraresi. Ne si deue allegare, che da contrabandi non si può affatto guardarsi, e che quelli non leuano il possesso, perche cio è uero de contrabandi clandestini, mà quando altri pretendenti fanno attioni publiche, et aperte, è necessario opporsi, e non tollerare, e se bene un poco numero d' indebiti attentati non sono se non turbatiui, non di meno crescendo il numero, le ragioni sempre si indeboliscono, e mortificano tanto, che si perdono. L' hauer introdotto un commercio per Lombardia, il far pagar ancoragio à Nauili, che si fermano nella Sacca; L' hauer creato un Ammiraglio che insegna la uia per i Canali, e piantar segni, è un' usurpatione alla giurisdittione di V.ra Ser.tà publica, et aperta, et una conturbatione continuata, la quale se fosse tollerata, sarebbe sufficiente à tirar à se in poco tempo la possessione, et il Dominio, alla quale non si può arriuare, se non con una continuata prouisione, la quale impedisca per sempre l' eseguire gl' incominciati tentatiui, e riassumere quel che da essi è statto sin horà usurpato.

“ Si uede che anticamente la Ser.ma Rep.ca non hà uoluto supportare simili incontri, et institui le Barche armate, si chiamauano la guardia della Riuiera, della Marca, non per altro se non per reprimere l' audacia de gl' Anconitani, che quotidianamente faceuano molti pregiudicij e turbationi, nel che acciò fosse operato con fede, e diligenza, uolse dar anco il carico di quella guardia ad un Nobile per la gran stima, che faceua di conseruarsi illeso il Dominio di quella Riuiera. E del 1513 precisamente per impedire à Ferraresi il traffico per Lombardia delle mercantie, l' Ecc.mo Senato fece ordinatione sotto gli 8 d' 8. bre, che fossero prese per contrabando le robbe, e confiscati i Nauili, che portassero merci per i Porti di Goro, Volano, e Primaro, e commesse a Ra-

presentanti, che erano alla custodia di quelle parti, l'esecuzione contra quelle, che attualm.te fossero trouate, mà fosse datta notitia d'hauer cio contrafatto, dalla qual ordinatione due cose si uedono notabili: l'una, che in quei tempi u'era una special guardia per la Ruiera, l'altra, che è cosa molto antica il non lasciar passare mercantie per quell'aque in maniera che facendosi le stesse cose al presente, non si farà se non quello, che è stato usato da antichis.mo tempo. Non è da sperare che il portar inanzi la prouisione possa far beneficio, anzi tutto in contrario sempre si farà più difficile, perche gl'altri nella consuetudine acquisterano, e più difficilm.te si partiranno dal guadagno per quanto più lungo tempo l'hauerano gustato.

“A queste risoluzioni potrebbero alcuni forse fare tre eccezioni: la prima, che il Dominio dell' Adriatico è ugualm.te in tutto il Golfo, e Ridotti, e Porti non serrati, come s'è mostrato nella 3.a consideratione, mà per tutto non si costringe i Nauili à uenir à Venetia, mà s'usa conuenienza lasciando portar qualche cosa anco altrove: la 2.da perche per parte dell'Ecc.mo Senato nel 1543 fù ordinato di far uenir à Venetia tutti i Nauigli, che saranno trouati ne' Porti del Dominio, ò uerò gl'hauerano toccati, la quale fù anche confermata del 1562 per lettere, e Rettori di Zara, e de Nauili, che da luoghi alieni uanno in luoghi alieni per schiena di Mare senza toccar Porti del Dominio, non è parlato: la 3.a perche parrebbe gran cosa, che gl'Ecclesiastici non potessero da luoghi loro portar à gl'altri luoghi dello stesso stato merci senza pagare. Le quali ragioni hanno poca apparenza, imperoche alla prima che non s'osserui q.to essatamente in tutti gl'altri Ridotti, e Porti dell'Adriatico, si risponde esser ben conueniente all'equità osseruar una legge generale in alcuni luoghi più, et in altri meno seueram.te; 2.do l'essigenza delle circostanze. Così rispose l'Ecc.mo Senato del 1471 à gl'Anconitani i quali si doleuano, che fosse uietato loro troppo rigidam.te il nauigar à Segna, e Fiume, dicendo che la Giurisdictione sopra il Golfo tutto amplis.ma s'usa in alcuni luoghi più, et in alcuni meno seueram.te, mà con particolar rigore à Segna, e Fiume, perche perturbano i datij di Venetia. Risposta che in tutte le parti sue si deue applicar al presente proposito, militando la stessa ragione maggiorm.te nella Sacca, che turba più al presente i datij di Venetia, che non fece mai Segna, e Fiume. Mà per parlar in termini generali se piacesse alla Ser.ma Rep.ca d'eseguire per tutto coll'istesso honorato rigore le sue leggi, non farebbe torto alcuno, e usa, doue non riceue troppo notabil danno, dolcezza, fà gratia, la quale se non fà doue uede il gran pregiudicio della sua Città, non fà ingiuria, non habendo per fine l'incomodo de gl'altri, mà la necessità propria, che è la più potente ragione per mouere à conseruar il suo alla 2.da ragione, che le parti del Senato parlino di quei, che portano, ò toccano i luoghi di giurisdictione del Dominio, si risponde che l'Ecc.mo Senato in altra maniera suol trattare quelli, che si uagliono de primi, non che esclude quelli, che partendo da luoghi alieni per Mare arrivano ad altri luoghi pur alieni, mà gli lascio sotto altre leggi fatte, et osseruate in altri tempi sin al presente. Nella trattatione trà i Comissarij Cesarei, e la Ser.ma Rep.ca

del 1563 gl'Imp.li pretendeano di poter liberam.te passare per Mare senza pagare, poi fatti capaci della ragione si dipartirono dalla pretensione, e si ridussero solo à non esser costretti ad arriuar à Venetia, mà hauer un luogo nell'Adriatico commodo à loro, doue far le Bollete, e pagare, il che fù accordato per l'Ecc.mo Senato per i sudditi Patrimoniali dell'Imperatore solam.te e quant'alle merci che nasceuano nelle sue ragioni, e se bene per gl'impedimenti, che soprauennero, la trattatione non si finì, si può da quella concludere, che le ragioni, dalle quali restarono all'ora i Cesarei congiunti, saranno sempre più sufficienti di persuader ogn'uno. Vi son essempli di Barche trouate in Mare, che non haueuano toccato alcun Porto prese per contrabando, che mostrano la continua essecutione della legge. Ne à questo si può opporre, che ad altri sia statta fatta gratia à petitione de Prencipi, imperoche la Giurisdictione s'essercita così bene nel far gratia come nell'essecutione della giustitia, quando si tratta con chi riceue in gratia: mà hauendo da fare con un Prencipe pretendente, che i suoi possano nauigare senza soggettione alle leggi della Rep.ca, il liberar i contrafacenti in gratificatione non serue, perche essi non la riceuono se non per debito, et i contratti non sortiscono il nome, ne la natura, se non in quanto ambe le parti conuengono, onde la libertione appare, e la gratia non è confessata; mà non così, quando i Prencipi dimandano, essi in gratificatione, e di queste petitioni ne sono assai.

Alla 3.a ragione, che debbe essere cosa dura à gl'Ecclesiastici l'esser impedito, ò douer passare per trasportar merci da un luogo all'altro del loro stato, si risponde essere termine chiaris.mo in legge che deue partecipare del peso quello, che gode del commodo. Essi sarebbero ingiottiti da Corsari, si che non solo non potrebbero transitar per Mare con merci, mà ne anco comparir alle Marine, se non fosse il Golfo custodito dall'Armi della Rep.ca, la quale con grande, e continua spesa lo mantiene, però è ben conueniente che contribuiscono à questa spesa quello stesso de gl'altri, che godono lo stesso commodo. In fatti si trouano molt'escebtioni fatte contro tali Nauili ne tempi etiandio prossimi à questi, come del 1595 fù trouata una Barca carica d'Armature, e lana nella Sacca, che partita d'Ancona era capitata là per discaricar in Goro, e fù dichiarata di contrabando. È uero che in contrario si può allegare, che del 1608 fù trouata in Sacca una Bar.a di diuerse robe, che dal Cesenatico andaua carica à Ferrara, e da sig.i sopra datij fù licentiata, dicendo che non haueua toccato Porti del Dominio, mà se bene questa ragione fù allegata da quei sig.i, bisogna che qualche altra interuenisse, ò di gratificare, ò di consenso de Datari. Mà comunq. si sia, dicono i Giurisconsulti, che il Giudice operando colla sua licenza contro la dispositione delle leggi, non gli può mai far pregiudicio, et ancora ad un uso, ch'eccede la memoria d'huomini, e continuato, come quello di far pagare datio à qualunq. Nauiglio, etiandio de Nauiganti per schiena di Mare, una sola attione non può pregiudicare, mà è ben pericoloso nelle sentenze, ò assolutorie, ò condannatorie, l'esprimere la causa quando son fatte in materia, doue ò altri Prencipi, ò sudditi alieni habbino interesse, perche molto giova in quel par-

ticolare, e fa molti pregiudizij in altre occasioni, et io riuerentem.te ricordo, che in queste materie de datij non ui sia posta consideratione.

Aggiungo che i Ecclesiastici hanno approvata q.ta legge, et uso, che alli sudditi loro fosse fatto pagare per trasferir robbe da un loco all' altro, hauendo i Ministri Pontificij, et il Pontefice stesso richiesto licenza per il transito, come del 1469 l' Arcivescouo di Spalato Goure della Marca chiese licenza di mandare dalla Marca al Cesenatico una barca carica di corami, e del 1475 alla Città di Cesena fù concessa licenza di condurre dalla Marca 3.m somme di grano una uolta sola, e del 1477. essendo statto preso per contrabando un Nauiglio di frumento, che i Bolognesi conduceuano dalla Marca, fù ingratia rilasciato, et i Bolognesi ringratiarono, che fosse loro concesso quello, che la Rep.ca per le sue leggi poteua tenere, e lo stesso anno Sisto IV Pontefice dimandò licenza di portarne dalla Marca, e condurlo à Roma. Nella conuentione delle quali licenze si come per i tempi passati la Ser.ma Rep.ca è statta liberale, cosi può anche al presente usare la stessa liberalità, e maggiorm. doue si tratta de gl' affari proprij de Prencipi, e delle Vettouaglie necessarie per una Città, esseguendo però con honestà, et accuratezza le sue leggi, doue si tratta di Mercanti, e d'introdurre comerci p. altri luoghi. Per il che resta in perfetto uigore la giurisdittione di V. Ser.tà sopra quella Sacca in uirtù del Dominio, che ella hà sopra il Mare, e, tutte le parti sue, della quale sola ragione, è il mio riuerente parere (sottomettendolo alla somma sapienza sua) che si debba ualere senza uolerla confermare con alcun'altra ecc.

NAUIGATIONE DELL' ADRIATICO.

“ La Nauigatione delli Porti Austriaci sull' Adriatico fù anco più antica della costruzione di Ven.a

“ Questa hà continuato imperturbata sino al seu colo passato, e perche parue uenisse da qualche (ma rarissimo) caso interrotta restò stabilito nella Pace di Bologna con l' Imp.re Carlo V, che al Articolo 9 del 1529.

“ *Item conuenerunt partes prefatae quod communes subditi libere tute ac sicure possint in utrisque statibus et Dominijs tam terrà, quam in Mari negotiari cum bonis suis etc.* Ne durante la vita di Carlo V fù dato alcuna molestia. Morto Carlo V. si tornò a qualche turbatione, ma rara, e perche nella pace di Gradisca tanto la Rep.ca quanto l' Arciduca sfodrò li agrauij, che pretendean, stabilitosi l' accordo in Madrid fù sopra questo punto della Nauigatione determinato.

“ *Quod Articulum de libera Nauigatione de quo mentio fit ultimo articulo d.ti tractatus Viennensis, remittatur in aliud tempus.*

“ Questo trattato non è mai statto fatto e le cose sono andate peggiorando in ogni conto, perche non solo

prendono quante barche si può tanto nell' uscire da porti Austriaci quanto nel loro ritorno, ma le barche armate della Rep.ca si pongono all' imbocature de' Porti Austriaci per farne preda, di maniera che spesso conuiene alle fortezze scaricarli li cannoni contro. Sono passate anco à impedire il transito da un loco Austriaco ad altro Austriaco cosi che da Trieste non possono andar à Fiume, mà ne anco passare ne porti Austriaci del Friuli che sono à uista come Fiumicello, Aquilea ecc. anzi che ne anco sono sicure le barche che passano da un loco all' altro tocando con Remi sempre il lido e spiaggia Austriaca, e solo pochi passi lontano già che le barche armate Venete si fermano molte uolte a' medemmi lidi Imp.li per attaccarle nel passaggio.

“ Contro questa procedure hà sempre reclamato la Corte tanto con l' Ambasc.re Veneto in Vienna quanto per mezzo de' suoi Ministri in Venetia chiamando le turbationi Violenze e per sino hostilità e sempre nominando le Capitulationi.

“ Riesce questo negotio oltre modo fastidioso all' orecchie di Sua M.tà e de suoi Ministri alla Corte cosi alli Tribunali di Grato à quali rapresentano li successi, l' interressati dannificati, le Città de quali sono li Mercanti, li Capitani di dette Città, li datari in detti lochi, onde si sento un rumore grande; Si comoue il Reg.to di Gratz per capo della conseruatione della pretesa libera Nauigatione, se ne risente la Camera per la diminutione datij, che ne succede per tali prese, onde tutto grida, e tutto esclama, e perche le pre-e sono rese frequenti oge' altro g.o si riapre questa piaga, e se ne senton li clamori.

“ Hò sentito il progetto per trouar ripiego, et è statto questo che la Rep.ca dasse lei il bisogno de sali alli statti Imp.li, mà questo partito ne leuarebbe le difficoltà ne sarebbe praticabile. Non leuarebbe le difficoltà, perche quantunque si potesse conuenire di riceuere tutto il bisogno grande de sali dalla Rep.ca con tutto ciò seguiterebbe la Nauigatione nel trasporto delle robbe che passano dalli statti Imp.li alli Regni di Napoli, Sicilia, statto Pontificio e similmente seguiterebbe per li Oglì, et altre cose che le medemme barche riportarebon da quei statti, onde se le barche nell' andare ò nel ritornare con le sopradette merci fossero prese incorreressimo nello stesso dishordine; Non sarebbe ne anco praticabile prima perche la Rep.ca non hà quei sali grossi, come riceuano della maggior parte li statti Austriaci particolar.te per li loro animali, secondariamente se la Rep.ca uolesse dare questi sali dourebbe darsi à quel prezzo, che lo potessero hauere in Barlette, Trapani, et altri luoghi in p.ma mano, il che non tornarebbe conto alla Rep.ca che in questo vi scapiterebbe li calli, li noili di barche rischi di Mare ecc. per 3.º quando arriuassero questi sali ne porti Austriaci, non ui sarebbe già pronto il dinaro da pagarli, ne li Mercanti Austriaci haurebon il commodo del contante per venir à leuar qui detti Sali ò per riceuerli se se gli portassero, poiche ricevon detti Sali in Barlette, Trapani ecc. in concambio de' ferramenta, telle, legnami, e simili merci, che colà conducono. Per 4.º consistendo l' utile della Nauigatione nell' auuanzo che si

fà non meno delle Merci, che si conducon, che in quelle, che si riconducono, cessando l'utile del Sale, che è una delle mag.ri merci che si riconduce, cessarebbe il modo di mantener con frutto la marinerezza, e le Naui, e quelli abitanti entrarebon in gelosia, che con leuarsegli il bisogno di ricondur Sali se gli uolesse leuare il modo di mantener le barche, e conseg.te che si uolesse in questa maniera destruger li Porti, e leuargli la Nauigatione, che è dà migliaia d'anni, e che non solo non è cresciuta, mà che in fatti non può crescere, perche non si fabrican più ferri, ne più telle di quello si fabricava anticamente, e che tutte ueniuan estratte per quei Porti, ne ui si conduce più Sale di quello sij stato sempre il bisogno di quei statti che hoggi giorno vengon prouisti, che sono il Cragno, la marca Schiauona, la Croatia, qualche parte della Stiria, perche poi li altri statti hanno altri sali di terra, ne li loro ferramenta uengon ad imbarcarsi à questi lidi non tornando loro conto per le ueture.

“Inferisca che quella nauigatione, che hoggi g.o è, e anco sempre statta e che non può acrescersi per quanta libertà che si trouasse e questo tutto oltre il danno che ne risulterebbe alli Regni di Napoli, e Sicilia, che in fine sono tutti d'una Casa.

“Non credo poi che si possi progettare, che la Rep.ca uolesse prouedere di tutto ciò, che le Naui Austriache uano cercando altroue, e altresì comprare tutto ciò che queste portano in altri paesi, perche sarebbe per la Rep.ca un'imbarazzo troppo grande consistendo la prouigione che si cerca.

“E le cose che si portano fuori delli Porti Austriaci nelle cose seguenti

Ferrezze d'ogni sorte
Acciali
Telle
Legnami
Tamisi
Rami
Seui
Pellami
Mielli
Rasse oltre tant'altre Cipole

Quelle Merci, che entrano sono

Sali
Ogli
Agrumi
Maioliche
Canipi
Agl
Pano di Muschio

Saie d'Agubio
Grani
Risi di Puglia
Salumi
Mandole
Ligumi ed altro.

“E di queste per quello, che ne hà bisogno la Città di Venetia, e suo Dominio uiene abundantem.te prouista, si che con il resto che porta somme grandis.me non saprebbe che farne. Voglio dire che non tornando il conto alla Rep.ca di riceuere e prouedere le dette robe conseg.tem.te seguitarebbe la Nauigatione per le medemme, e ci trouaremmo ne stessi termini.

“Mi resta dubio nel progetto di prouedere de' Sali se dato e non concesso per le ragioni che hò detto si accettasse il partito di riceuere li Sali della Rep.ca in questo caso passassero e ripassassero le Naui Austriache libere e senza molestia.

“Prego Dio che mi souenga qualche partito adeguato, che possi conciliare questa gran discrepanza, e far così gran bene che questi Prencipi, che è l'unico motiuo delle mie applicationi, e sospiro, che qualchuno me lo suggerisca, e me lo illumini.,,

RIEMPITURA.

Abbiamo veduto nella Collezione di terre cotte del Museo Imperiale di Vienna tra, i molti bolli, anche di questa provincia, quello completo che segna

CORNIACA

ET · T · FL · AGT

(ET in nesso)

Le lettere sono ad incavo.

Altro bollo ci fu dato di vedere nel Museo Aquilejese, però imperfetto che trassimo:

//////ORNIACA

C · FL · ACT///

Dal primo bollo pensiamo venire supplito il secondo, indicando non già località (nel primo verso, ma i nomi dei due Soci proprietari della fusina di mattoni C. Orati Aga.. et Titi Flavii Agathopi.